

Dlgs 231 e reati ambientali, per i giudici il vantaggio sta nel risparmio dei costi

Sandro Guerra

Nell'ipotesi di commissione del reato di gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3 del Dlgs 152/2006) il vantaggio che consente l'affermazione di responsabilità dell'ente per l'illecito previsto dall'articolo 25-undecies del Dlgs 231/2001 prescinde dal valore commerciale diretto del materiale indiscriminatamente accumulato e può essere apprezzato, anche quale base di calcolo del profitto conseguito ed equivalente al risparmio di spesa, sulla base del costo dello smaltimento evitato. Lo stabilisce la sentenza n. 27669 del 28 luglio 2025 Corte di cassazione, terza sezione penale, secondo cui sarebbe corretto non tener conto del valore di mercato dei rifiuti – inesistente poiché richiede «costosi trattamenti» – per rifarsi, invece, alla «logica del risparmio illecito».

Nel rigettare il ricorso dell'ente, i giudici di legittimità hanno così ritenuto «ineccepibile» la soluzione fornita dai giudici di merito. Sono state inoltre reputate corrette le scelte di non considerare il valore commerciale del materiale illegittimamente accumulato e quella di imputare i costi di trasporto (che, si legge nel ricorso, l'ente non avrebbe sostenuto essendo dotato di mezzi propri), ma anche quella di comprendere l'Iva del 10% nell'importo da confiscare.

Un rigore interpretativo, questo, che fa da pendant all'inasprimento dell'apparato sanzionatorio a tutela del bene giuridico ambiente e al progressivo ampliamento del catalogo dei reati presupposto voluto dal legislatore e confermato dal Dl n. 116 dell'8 agosto 2025, sul contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica della Terra dei fuochi.

La norma

L'articolo 5 del Dlgs 231/2001, dedicato al criterio di imputazione oggettiva dell'illecito derivante da reato, circoscrive la responsabilità dell'ente ai soli reati commessi nel suo interesse o a proprio vantaggio, ma le due espressioni indicano concetti ben diversi:

l'interesse si coglie ex ante, come finalizzazione della condotta a un indebito arricchimento, anche solo perseguito e non realizzato;

il vantaggio si valuta ex post, come beneficio concretamente conseguito dall'illecito, anche se non programmato (Cassazione, 15543/2021).

Il vantaggio

Nei reati ambientali il vantaggio si manifesta spesso come risparmio di spesa – con riflessi immediati anche sulla determinazione del profitto confiscabile, in via

diretta, o per equivalente (articolo 19 Dlgs 231/2001) – ma non solo: può rilevare, difatti, anche un risparmio in termini organizzativi, come l'omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta dei reflui, e pertanto ogni violazione, anche isolata, che non abbia comportato «direttamente o indirettamente un risparmio di spesa», ma che sia attuazione di «scelte organizzative o gestionali dell'ente da considerare inadeguate» (Cassazione, 21034/2022).

Tali principi, secondo la giurisprudenza di legittimità, trovano applicazione anche per i reati ambientali di natura colposa, a maggior ragione quando si tratti di reati di mera condotta, nei quali l'interesse e il vantaggio – da valutare rispetto alla condotta, appunto, e non all'evento (Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza 38343/2014) – «vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti la cui predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva» (Cassazione 3157/2020).

C'è, invece, contrasto giurisprudenziale sull'esigenza che la violazione sia sistematica (Cassazione 3157/2020) o se, al contrario, basti anche una trasgressione isolata per incorrere nelle conseguenze previste dal Dlgs 231/2001 (Cassazione, 21034/2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA